



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**
Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona
Numero Unico LND Liguria: 010 995151
E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it

STAGIONE SPORTIVA 2020 / 2021

COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 05/02/2021

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:

- Comunicati Ufficiali dal n. 183 al n. 188 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021;
- Circolari dalla n. 70 alla n. 72 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Segreteria

CHIUSURA UFFICI

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti, in considerazione dei provvedimenti di sospensione dell'attività agonistica di cui al DPCM del 14 gennaio 2021 e, comunque, al fine di contenere l'emergenza epidemiologica garantendo la tutela della salute di dipendenti e collaboratori, ha disposto la proroga della chiusura al pubblico di tutte le sedi Regionali, Provinciali, Distrettuali e Zonali fino al prossimo 08 febbraio 2021, salvo ulteriori proroghe.



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**
Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona
Numero unico LND Liguria: 010995151 / E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it

SEDUTE DI ALLENAMENTO

Si ricorda che, data l'attuale situazione di emergenza epidemiologica e le disposizioni governative a carattere nazionale intervenute sullo svolgimento della pratica sportiva ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è consentito lo svolgimento delle sedute di allenamento **esclusivamente in forma individuale** ed escludendo qualsiasi forma di gare e competizioni.

Si ricorda, altresì, essere interdetto l'utilizzo degli spogliatoi.

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**

da martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 26 febbraio 2021 (ore 19.00)

Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00)

Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero**a) Calciatori stranieri**

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **26 febbraio 2021**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, **entro venerdì 26 febbraio 2021**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo 2021, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere.

Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori non professionisti" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:

- da martedì 1 dicembre 2020 a **venerdì 26 febbraio (ore 19.00)**



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**
Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Numero unico LND Liguria: 010995151 / E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it

Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **26 febbraio 2021**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F. Ai sensi del regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **lunedì 26 febbraio 2021**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere, con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo 2021, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

MEETING FIGC-SGS CON SCUOLE CALCIO D'ELITE E SOCIETA' AST

Si invitano i Responsabili Tecnici delle "Scuole Calcio d'Elite" e delle Società aderenti all'Area di Sviluppo Territoriale sotto elencate a prendere parte ad un meeting in videoconferenza che si terrà **lunedì 15 febbraio 2021 alle ore 20.30** i cui estremi verranno comunicati direttamente via email alle Società stesse.



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**
Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Numero unico LND Liguria: 010995151 / E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it

Tale riunione ha come finalità principale quella di condividere le modalità di svolgimento del primo Corso per Dirigenti "Entry Level" ("Livello E") organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico Regionale.

Le società coinvolte sono:

- Delegazione di Imperia: SSD Sanremese Calcio Srl, ASD Taggia, ASD Imperia, Pol. D. Golfo Dianese 1923;
- Delegazione di Savona: ASD Cairese, ASD US Priamar 1942 Liguria, ASD Albenga 1928, ASD Pietra Ligure 1956, ASS Ceriale Progetto Calcio, Vado FC 1913, Finale FBC, SSD Varazze 1912 D. Bosco;
- Delegazione di Genova: ASD CDM Futsal Genova, Athletic Club Albaro, USD Campomorone Sant Olcese, USD Angelo Baiardo, GSD Olympic 1971, Genoa CFC spa, UC Sampdoria spa, ASD Città Giardino Marassi, ASD Football Genova Calcio, ASD Praese, 1945, ASD Pro Pontedecimo Calcio, ASD Superba Calcio Femminile, Levante C Pegliese;
- Delegazione di Chiavari: US Sestri Levante 1919, USD Calvarese 1923, GolfoParadisoPro Reccoc.A., ASD Rivasamba HCA;
- Delegazione di La Spezia: ASD Follo Calcio 2012, Spezia Calcio srl, SSD Tarros Sarzanese srl, USD Canaletto Sepor 1961.

Il Coordinatore Regionale SGS Liguria Prof. A. Nappo

SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI

Il sotto indicato calciatore ha chiesto l'annullamento del tesseramento per inattività, con documentazione conforme a quanto previsto.

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>D. nascita</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società di appartenenza</u>
Mior	Stefano	14.12.2007	3.234.670	Sanremese Calcio S.r.l.

ANNULLAMENTO CARTA ASSICURATIVA F.I.G.C.

I genitori del sotto indicato bambino, hanno chiesto l'annullamento della Carta Assicurativa F.I.G.C., presentando richiesta conforme alla normativa vigente:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Nato</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società</u>
DI TRANI Federico	26/08/2012	3.025.546	Club Levante 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Procedimento disciplinare n. 1081 pfi 19-20 avente ad oggetto: "Accertamenti in merito a presunte irregolarità amministrative da parte della Società ASD VALDIVARA 5 TERRE".

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di: Avv. Filippo CHIARLA (Presidente f.f.), Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Fabrizio FAILLACI (Consiglieri a latere), all'udienza del 20 gennaio 2021 ha pronunciato la seguente sentenza:



LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Numero unico LND Liguria: 010995151 / E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it

Con atto di deferimento in data 21 settembre 2020, è stato contestato al Signor Reno RENUCCI, di aver ommesso di provvedere nei termini fissati dal Comitato Regionale Liguria al pagamento degli oneri dovuti a saldo per la avvenuta iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 2019-2020, nonché per non aver provveduto nel termine di rito a dare esecuzione alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche (C.U. n. 5/TFN -Sezione Vertenze Economiche del 12.07.2019) omettendo di versare nei termini di rito alla Società USD Canaletto Sepor la somma complessiva di euro 10.483,68, e alla decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti del 10.10.2019 omettendo di versare nei termini di rito al signor Nardi Mirco la somma di euro 1.500,00.

Alla prima udienza, celebratasi in data 9 dicembre 2020, Questo Tribunale disponeva il rinvio della causa con sospensione dei termini del procedimento, accogliendo l'istanza di rinvio congiuntamente formulata dalle difese dei deferiti.

Alla successiva udienza del 20 gennaio 2021 le parti concludevano come da verbale e Questo Tribunale pronunciava il dispositivo che viene pubblicato contestualmente alla sentenza.

Per quanto attiene la prima delle violazioni in contestazione, Questo Tribunale ha già condannato con sentenza emessa in data 10 settembre 2020, nell'ambito del procedimento disciplinare n. 923 pfi 19-20, sia il Signor Renucci sia la società VALDIVARA 5 TERRE per il mancato pagamento di premi di preparazione alla società CANALETTO SEPOR e, di conseguenza, non può procedere in questa sede per la medesima violazione in virtù del principio del *ne bis in idem*.

La seconda violazione oggetto di contestazione è cartolare ed emerge *per tabulas* dagli atti, essendo pacifico che la società Valdivara 5 Terre non abbia versato al Signor Mirco NARDI l'importo stabilito dal Collegio Arbitrale entro il termine assegnato.

Deve essere, d'altra parte, rilevato che detto versamento sia stato successivamente evaso mediante bonifico in data 27 luglio 2020, a saldo delle competenze del Signor Nardi il quale, in data 28 luglio 2020, rilasciava quietanza liberatoria, anch'essa versata in atti.

Si precisa, sul punto, che il pagamento delle spettanze veniva effettuato allorquando il Presidente della società VALDIVARA 5 TERRE non era più il Signor Renucci.

Di conseguenza, si ritiene che, se da un lato la violazione ascritta ai deferiti non possa non reputarsi pacifica, debba parimenti essere valorizzata la condotta tenuta dalla società, con la nuova dirigenza, finalizzata ad elidere gli effetti dannosi della condotta e sostanziatasi nel pagamento al Signor Nardi delle spettanze liquidate in suo favore da parte del Collegio Arbitrale.

Pertanto, la sanzione richiesta dalla Procura Federale, per quanto attiene la sola posizione della società, può essere contenuta in misura più ridotta, stante l'opportunità di concedere l'attenuante di cui all'art. 13 co. 1 lett. c) C.G.S..

Per tali ragioni, il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria

DICHIARA

- non doversi procedere nei confronti dei deferiti per quanto attiene la contestazione relativa al mancato pagamento dei premi di preparazione alla società CANALETTO SEPOR, per essere tale condotta già stata giudicata, e sanzionata, con precedente provvedimento di Questo Tribunale;
- la società VALDIVARA 5 TERRE responsabile della violazione afferente il mancato pagamento delle spettanze del Signor Mirco NARDI e la condanna, per l'effetto, alla sanzione dell'ammenda pari ad € 250,00;
- il Signor Reno RENUCCI responsabile della violazione afferente il mancato pagamento delle spettanze del Signor Mirco NARDI e lo condanna, per l'effetto, alla sanzione di mesi diciotto di inibizione.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per le comunicazioni di rito.



LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Numero unico LND Liguria: 010995151 / E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it

Procedimento disciplinare n. 1079 pfi 19-20 avente ad oggetto: “Comportamento dell’allenatore Sig. LUNGHI Valter, il quale nel corso della medesima stagione sportiva 19/20 si è tesserato come tecnico svolgendo anche le mansioni di responsabile del Settore Giovanile per la ASD VALDIVARA 5 TERRE, assumendo già da agosto/settembre 2019 la carica e le relative mansioni di Direttore Sportivo della ASD BRUGNATO 1955, senza tesserarsi per la predetta Società”.

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di: Avv. Filippo CHIARLA (Presidente f.f.), Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Fabrizio FAILLACI (Consiglieri a latere), all’udienza del 20 gennaio 2021 ha pronunciato la seguente sentenza:

Con atto di deferimento del 19 ottobre 2020, la Procura Federale deferiva dinnanzi a Questo Tribunale il Signor Michele SALESIANI, nonché le società VALDIVARA 5 TERRE e BRUGNATO 1955 per l’asserito comportamento dell’allenatore Sig. LUNGHI Valter, il quale nel corso della medesima stagione sportiva 19/20 si era tesserato come tecnico svolgendo anche le mansioni di responsabile del Settore Giovanile per la ASD VALDIVARA 5 TERRE, ed avrebbe acquistato già da agosto/settembre 2019 la carica e le relative mansioni di Direttore Sportivo della ASD BRUGNATO 1955, senza tesserarsi per la predetta Società.

Alla prima udienza, celebratasi in data 9 dicembre 2020, Questo Tribunale disponeva il rinvio della causa con sospensione dei termini del procedimento, accogliendo l’istanza di rinvio congiuntamente formulata dalle difese dei deferiti.

Alla successiva udienza del 20 gennaio 2021 le parti concludevano come da verbale e Questo Tribunale pronunciava il dispositivo che viene pubblicato contestualmente alla sentenza.

Il presente procedimento trae origine dall’esposto presentato dal Signor Roberto PODENZANA, tesserato nella Stagione Sportiva 2019/2020 per la ASD VALDIVARA 5 TERRE con la qualifica di Dirigente Accompagnatore, il quale riferiva che nella medesima stagione sportiva il Signor Valter LUNGHI era tesserato quale allenatore U-16 Regionale per la stessa società e risultava, altresì ricoprire la carica di Direttore Sportivo della società BRUGNATO 1955.

Tale accusa era, per così dire, riscontrata da:

- un articolo di giornale nel quale compariva un’intervista rilasciata dal Signor Lunghi il quale veniva qualificato dall’autore dell’articolo quale Direttore Sportivo del Brugnato;
- la pagina *Facebook* della predetta società, nella quale il Signor Lunghi compariva nell’organigramma societario come Direttore Sportivo.

Nel corso del procedimento, venivano escussi il Signor Podenzana, che confermava quanto da lui rappresentato nell’esposto di cui sopra, nonché i Signori Salesiani e Lunghi, i quali respingevano l’addebito.

In particolare, questi ultimi affermavano concordemente che non vi fosse alcun rapporto di tesseramento tra la società Brugnato 1955 ed il medesimo Signor Lunghi, che per la stagione sportiva 2019/2020 risultava regolarmente tesserato per la società VALDIVARA 5 TERRE come allenatore, giusta la documentazione prodotta dalla difesa di quest’ultima società.

Alla luce di quanto sopra, non si ritiene raggiunta la prova della responsabilità dei soggetti deferiti per i fatti loro rispettivamente ascritti.

E’opinione di Questo Tribunale, infatti, che l’articolo di stampa non sia probante nel senso preteso dalla Procura, poiché è il giornalista a qualificare il Lunghi come Direttore Sportivo del Brugnato e non è il sullodato qualificarsi in quanto tale; di talché non è possibile trarre alcun elemento di prova da detto costituito, in quanto l’opinione di un giornalista non può essere considerata una prova atta a superare quanto consta dalle fonti ufficiali laddove si discetti in merito alla composizione di un organigramma societario.



Sul punto, giova precisare che il Signor Lunghi – come si è detto – risultava essere regolarmente tesserato per la società VALDIVARA 5 TERRE e del tutto estraneo alla società BRUGNATO 1955.

Né quanto emerge dalle fonti ufficiali può essere messo in dubbio in virtù del contenuto della pagina Facebook della società BRUGNATO 1955, atteso che la stessa non costituisce emanazione ufficiale della società e non è tenuta soggetti ad essa tesserati; ciò per cui l'indicazione del Signor Lunghi quale Direttore Sportivo può essere dovuto ad un errore ovvero può essere il frutto di una mera ipotesi poi non concretizzatasi.

Non sussistono, pertanto, elementi sufficienti per ritenere provato che il Signor Lunghi, nella Stagione Sportiva 2019/2020 abbia ricoperto la carica di Direttore Sportivo della società BRUGNATO 1955, allorquando era regolarmente tesserato per la società VALDIVARA 5 TERRE come allenatore U-16 Regionale.

Per tali ragioni, il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria

PROSCIOLIE

tutti i soggetti deferiti perché l'addebito non sussiste.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per le comunicazioni di rito.

Procedimento disciplinare n. 996 pfi 19-20 avente ad oggetto: "Accertamenti in merito alla presunta apocriefa della firma del Sig. Fabio MAGNOLI, padre del calciatore Nicolò MAGNOLI, apposta sul modulo di tesseramento di quest'ultimo con la A.S.D. PRO PONTEDECIMO CALCIO per la s.s. 19-20 e disconosciuta dal genitore".

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di: Avv. Filippo CHIARLA (Presidente f.f.), Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Fabrizio FAILLACI (Consiglieri a latere), all'udienza del 20 gennaio 2021 ha pronunciato la seguente sentenza:

Con atto di deferimento in data 29 settembre 2020, la Procura Federale deferiva i Signori Raganini, Pasti, Golotta e Balestrero, unitamente alla società Pro Pontedecimo Calcio per la ritenuta apocriefa della firma del Sig. Fabio Magnoli, padre del calciatore Nicolò Magnoli, apposta sul modulo di tesseramento di quest'ultimo con la A.S.D. PRO PONTEDECIMO CALCIO per la s.s. 19-20 e disconosciuta dal genitore.

La prima udienza, fissata da Questo Tribunale per il giorno 9 dicembre 2020, veniva rinviata stante l'assenza della Procura Federale la quale, peraltro, aveva ricevuto regolare notificazione dell'incombente in parola.

Alla successiva udienza, fissata per il giorno 20 gennaio 2021, Questo Tribunale non poteva che rilevare l'intervenuto decorso del termine di fase, notoriamente fissato in giorni novanta dalla ricezione dell'atto di deferimento.

Va dichiarata, pertanto, l'estinzione dell'azione disciplinare per intervenuto decorso del termine di decadenza per l'effettuazione del primo grado di giudizio.

Per tali ragioni, il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria

DICHIARA

l'estinzione del procedimento n. 996 pfi 19-20.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per le comunicazioni di rito.



COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA

UFFICIO	E-MAIL	TELEFONO
Delegato Provinciale/Segreteria	dplnd.savona@figc.it	010 995151
PEC	dplnd.savona@pec.it	010 995151
Settore Giovanile e Scolastico	del.savona.sgs@lnd.it	010 995151
Div. Calcio a "5" Savona	del.savona.sgs@lnd.it	010 995151
Campi e Programmazione Gare	dpsavona.campisportivi@lnd.it	010 995151
Giudice Sportivo	del.savona.giudice@lnd.it	010 995151

ALLEGATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- Comunicato Ufficiale n. 183 L.N.D. – Ammissibilità candidature cariche elettive L.N.D.;
- Comunicato Ufficiale n. 184 L.N.D. – C.U. 262/aa F.I.G.C. Provvedimenti della Procura Federale;
- Comunicato Ufficiale n. 185 L.N.D. – C.U. 158/A F.I.G.C. Integrazioni composizione Organi Territoriali Giustizia Sportiva;
- Comunicato Ufficiale n. 186 – Termini tesseramento Campionato Carnico 2020-2021;
- Comunicato Ufficiale n. 187 L.N.D. – C.U. 160/A F.I.G.C. “Regole tecnico – operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”;
- Comunicato Ufficiale n. 188 L.N.D. – C.U. n. 263/aa Provvedimenti della Procura Federale;
- Circolare n. 70 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;
- Circolare n. 71 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;
- Circolare n. 72 L.N.D. – Circolare 6/2021 Centro Studi Tributari LND;
- Convocazione C.F.T. Alassio (SV) del 08.02.2021;
- Convocazione C.F.T. Recco (GE) del 08.02.2021;
- Autocertificazione FIGC-COVID per Convocazione C.F.T..

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Savona il 05/02/2021.

**IL PRESIDENTE C.R. LIGURIA
Dott. GIULIO IVALDI**



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**
Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Numero unico LND Liguria: 010995151 / E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it